



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE LUNEDÌ 20 APRILE 2009

1) Reclamo Calc. VITIELLO Aniello

avverso la declaratoria di nullità dell'atto di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF stipulato con la Polisportiva Campobasso (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D del 23.7.08)

La C.G.F. **RESPINGE** il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vitiello Aniello.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali profili di illegittimità nel comportamento del tesserato e della società interessata.

2) Reclamo POL. BOYS MELITO

avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore Esposito Andrea a seguito di richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile la rinuncia della Polisportiva Boys Melito di Melito di Napoli (Napoli) e **RIGETTA** il ricorso dalla stessa proposto.

Dispone altresì, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna alle spese per l'esecuzione della Consulenza Tecnica d'Ufficio che liquida in € 840,00 (ottocentoquaranta).

Manda alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza

3) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti, Agente di Calciatori, per violazione delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti di cui alla Circolare n. 6 del 9.8.2002

La C.G.F. vista la proposta di patteggiamento formulata dalla parti ai sensi dell'art. 23 C.G.S., ritenutane la congruità, infligge al Sig. Stefano Antonelli la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) con termine di giorni trenta per il versamento della stessa. Dichiarata estinto il procedimento.

4) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Antonelli Stefano, Agente di Calciatori, per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti e dell'art. 7, comma 1 del Regolamento Agenti previgente e vigente – nota 4667/768pf06-07/SP/blp del 17.2.2009

La C.G.F. esaminati gli atti, sentite le parti, **INFLIGGE** al Sig. Antonelli Stefano la sanzione della sospensione per mesi uno ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila) con termine di giorni trenta per il versamento della stessa.

5) Reclamo U.S. PIANESE A.S.D.

avverso il parziale accoglimento del reclamo proposto per il risarcimento dei danni arrecati allo stadio di Piancastagnaio dai sostenitori dell'A.C. Casoli in occasione della gara Pianese/Casoli dell'1.6.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 14/D del 19.2.2009)

La C.G.F. **ACCOGLIE** il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. e per l'effetto ridetermina l'importo dovuto dall'A.C. Casoli nella somma complessiva di € 5.029,20 (cinquemilaventinove/venti) (I.V.A. inclusa).